

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA E L'AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DI MICRORGANISMI MULTIRESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI.

TRA

L'Azienda di seguito denominata Cod. Fisc./P.I.
..... rappresentata in questo atto

E

L'Agenzia Regionale di Sanità, di seguito denominata "ARS", (Cod. Fisc./P.I. 04992010480), rappresentata in questo atto dalla Direttrice, Dott.ssa Lucia Turco, domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia in Firenze – Via Pietro Dazzi, 1

PREMESSO CHE:

- ARS è ente di consulenza della Regione Toscana che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica della qualità dei servizi sanitari;
- ARS, per la realizzazione di obiettivi pertinenti al proprio mandato e riguardanti eventuali progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, considera di particolare rilevanza il collegamento con le iniziative di ricerca delle Università, delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie e degli enti sanitari e di ricerca sia toscani che nazionali;
- ARS, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione dei modelli innovativi e delle linee di sviluppo in ambito sociosanitario toscano, da anni conduce studi finalizzati al controllo delle antibiotico-resistenze, sia in ambito ospedaliero, sia in ambito territoriale, ed alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza;
- ARS è promotore della Rete di sorveglianza microbiologica e dell'antibiotico-resistenza in Toscana – SMART nata con l'obiettivo di condividere linguaggi e dizionari e produrre valutazioni comparabili, condividere metodiche e pratiche di lavoro differenti e diffondere al mondo sanitario i risultati del proprio lavoro;
- ARS, nell'ambito del Piano regionale di prevenzione 2023, è incaricata di assolvere all'obiettivo di includere tutte le strutture di ricovero pubbliche e private accreditate nel sistema di sorveglianza dell'antibiotico-resistenza in ambito umano attraverso la rete SMART entro il 2025;
- la.....svolge attività clinica e di ricerca nell'ambito di
- la....., nell'ottemperare ai requisiti di accreditamento di cui alla legge regionale n.51 del 5 agosto 2009 e Regolamento di attuazione n.79/R del 17 novembre 2016, aderendo alle raccomandazioni di Buona Pratica Clinica, in accordo europee con la Delibera della regione Toscana n. 1439 del 17/12/2018, recante "Approvazione Linee di indirizzo per un approccio integrato per la prevenzione e il contrasto alle infezioni correlate all'assistenza, all'antibiotico-resistenza e alla sepsi", sviluppa progetti e approcci innovativi per il monitoraggio e il controllo della diffusione dei batteri multiresistenti, mediante procedure di infection control finalizzate all'esecuzione in maniera sistematica dello screening per la ricerca della colonizzazione da CRE.
-
- ARS e sono interessate a collaborare nell'attività di studio e monitoraggio delle antibiotico-resistenze e delle infezioni correlate all'assistenza, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 –OGGETTO

La collaborazione, oggetto del presente accordo è finalizzata al supporto alle attività di analisi e monitoraggio dell'antibiotico-resistenza.

In particolare, la s'impegna a collaborare con l'Agenzia Regionale di Sanità, fornendo il proprio supporto alla realizzazione delle seguenti attività:

- invio dati anonimizzati relativi a isolamenti e uso di antibiotici presso le loro strutture;
- condivisione piano di analisi statistica;

ARS s'impegna a collaborare attraverso la messa a disposizione di risorse umane, strutture e base di dati per effettuare le analisi concordate.

Art. 2 – RESPONSABILI DELLA COLLABORAZIONE

Per l'Agenzia, la struttura coinvolta nella collaborazione oggetto del presente accordo è l'Osservatorio per la Qualità e l'Equità attraverso il Coordinatore e la titolare incarico E.Q. di Sistemi di valutazione della qualità, dott.ssa Silvia Forni. Per la struttura coinvolta è, nella persona del

Art.3 – DURATA E PROGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ

La presente collaborazione non comporta oneri a carico delle parti qualora il laboratorio di analisi di riferimento della struttura sia già incluso nella rete SMART e quindi l'attività necessaria all'acquisizione dei dati ed alla loro inclusione nel monitoraggio nazionale ARISS non comporta attività aggiuntive per ARS.

Le attività di cui all'art. 1 saranno svolte nel periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte di entrambe le parti e fino al 31/12/2025. Il precedente termine potrà essere prorogato previo accordo scritto delle parti.

Art. 4 - RISOLUZIONE E MODALITA' DI RINNOVO

Il presente accordo potrà essere risolto nei casi previsti dalla legge, per gravi e reiterate inadempienze e per motivi di pubblico interesse. Le parti si impegnano ad apportare di comune accordo eventuali modifiche tecniche per problematiche che dovessero sorgere nel corso della collaborazione.

Art. 5 - RISERVATEZZA

I dati e le informazioni messi a disposizione ed acquisite dalle parti nel corso della collaborazione, dovranno essere considerati strettamente riservati e quindi non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente accordo. Le parti si impegnano a conformare i propri comportamenti al rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (D.Lgs. 231/2001 e L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.).

In particolare, le parti si impegnano a rispettare:

- a) il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in particolare art. 4, co. 6 del DPR n. 62/2013) e le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi);
- b) la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection - GDPR);
- c) il segreto professionale, d'ufficio o industriale; i soggetti impegnati nell'Accordo si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi.

Le parti sono tenute inoltre a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza che comportano la pubblicazione di alcuni dati sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 6 – TRATTAMENTO DI DATI

I soggetti sottoscrittori sono Titolari autonomi così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD) e in conformità alle disposizioni del Regolamento stesso e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

I ruoli e le responsabilità delle parti e dei soggetti che per essa operano, riguardo al trattamento dei dati Personali, sono stabiliti in base al regolamento attuativo in vigore per i due enti coinvolti nel presente accordo e mediante la sottoscrizione di un Accordo Data Protection fra l'Agenzia e la, per il trattamento dei dati.

Art. 7 – CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente collaborazione, le parti s'impegnano ad esprimere preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 1 del D.P.R. 131/86 e dell'art. 4 della tariffa – Parte II - annessa al medesimo decreto, a cura e spese della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà l'Agenzia.

Per

Il Direttore

.....*

Per l'Agenzia Regionale di Sanità

La Direttrice

Lucia Turco*

** Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*